

Allegato "A" al N. 71434 di repertorio

Milano il 12.04.2016

**ASSOCIAZIONE  
PER IL POLICLINICO ONLUS  
STATUTO**

Principi generali e soci

art.1

*della costituzione e delle norme fondamentali*

1. E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, in Milano l'Associazione denominata "Per il Policlinico onlus", di seguito chiamata anche Associazione.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus.

2. L'Associazione ha sede in Via Francesco Sforza, 35 - Padiglione Granelli - U.O. di Medicina Nucleare. Essa, fermo restando il carattere unitario, potrà costituire sedi distaccate (sul territorio nazionale) in altre Province, ove se ne ravvisi la necessità e su richiesta di almeno cento associati residenti.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. L'attività dell'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto, nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi Associativi adottate in conformità di dette norme.

5. L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare orienta la propria attività espressamente nell'ambito dell'assistenza sanitaria e nell'assistenza sociosanitaria.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6. L'Associazione è ente non commerciale e senza fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Utili o avanzi di gestione obbligatoriamente saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7. E' fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo



di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

8. E' stabilita per l'Associazione la non rivalutabilità e l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli Organi dell'Associazione, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa non espressamente disciplinati dallo Statuto, potranno essere oggetto di appositi regolamenti predisposti deliberati dal Consiglio Direttivo di cui all'Art. 10 del presente Statuto e deliberati dall'Assemblea.

Art. 2

*degli scopi*

1. L'Associazione si propone lo scopo di sostenere, agevolare, promuovere, mediante finanziamenti ed elargizioni in denaro o con l'opera degli associati, le attività di assistenza, di ricerca prevalentemente della Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico.

2. L'Associazione può organizzare eventi, incontri, raccolte di fondi occasionali, iniziative culturali e promozionali, convegni dibattiti, quale attività accessoria allo scopo di finanziare l'attività di ricerca.

3. L'Associazione può svolgere attività di natura commerciale, purchè strumentali ai fini predetti e non a carattere prevalente, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 460/97.

Art. 3

*degli associati*

1. L'Associazione si compone di soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari e soci onorari. Possono essere cittadini italiani o stranieri, nonché enti pubblici o privati.

2. Tutti i soci devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e moralità. Il Consiglio Direttivo terrà conto, in sede di valutazione delle domande di ammissione, della personalità degli associandi, come manifestatasi nella vita professionale e all'interno della collettività, privilegiando l'ammissione di quei soggetti che si siano distinti nei diversi campi della cultura, della scienza e dell'impresa, in particolare nella città di Milano.

3. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

4. Sono soci sostenitori coloro che, al fine di sostenere l'attività dell'Associazione, versino una quota annuale di iscrizione non inferiore a euro 5.000,00.

5. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione, condividendone gli scopi e siano alla stessa ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10. Gli associati ordinari sono tenuti, a pena



la decadenza dalla qualità di socio, al versamento di una quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

6. Sono soci onorari coloro che con la propria attività professionale o comunque la propria esperienza di via abbiano contribuito ad elevare e valorizzare attività di ricerca e di didattica. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

7. L'ammissione degli associati richiede, per tutte le categorie, l'adesione e l'accettazione incondizionata del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Art. 4

*diritti degli associati*

1. Tutti gli associati hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.

2. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile. In caso di recesso, il socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.

Art. 5

*doveri degli associati*

1. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

2. Tutti gli associati sono inoltre tenuti a tenere una condotta coerente con l'alto valore morale connesso agli scopi dell'Associazione.

3. E' inoltre dovere di tutti gli associati:

a. versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;

b. partecipare alla vita associativa.

4. I soci fondatori conservano lo status di soci per tutta la durata dell'Associazione, salvo che essi esercitino il diritto di recedere o siano esclusi per una delle cause di cui all'articolo 7.

5. L'iscrizione all'Associazione degli associati sostenitori ed ordinari ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.

6. Fermi restando i diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6



*dei proventi*

1. I proventi dell'Associazione sono rappresentati dalle quote associative, dai contributi di enti pubblici o privati, dalle entrate derivanti da campagne di raccolta di fondi e da iniziative promozionali e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal Consiglio Direttivo e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione, né siano in ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.

2. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

*della perdita della qualità di associato ordinario*

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso ed espulsione.

2. Costituiscono motivo di espulsione:

- a. l'aver conseguito una condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
- b. l'aver tenuto una condotta moralmente riprovevole, che possa nuocere al buon nome ed all'immagine dell'Associazione;
- c. una ripetuta violazione delle disposizioni del presente Statuto, accertata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione formale all'interessato.

#### ORDINAMENTO

Art. 8

*organi dell'Associazione*

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Comitato Esecutivo (Organizzatore)
- e. il Revisore

Art. 9

*l'assemblea*

1. All'Assemblea possono partecipare tutti gli associati con diritto di voto e con possibilità di intervenire alla discussione.

2. L'Assemblea:

- a. delibera sugli obiettivi generali dell'Associazione;
- b. delibera sulle modifiche dello Statuto proposte o dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- d. delibera in merito alla istituzione di nuove sedi periferiche;
- e. elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- f. delibera in merito alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero mediante fax



o posta elettronica, da inviarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente la metà degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con le eccezioni di cui al comma seguente.

5. Per le deliberazioni aventi oggetto le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Ogni associato intervenuto ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega scritta. Le elezioni e le deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10

*il consiglio direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di nove membri dei quali al massimo cinque devono essere scelti dall'Assemblea tra soci fondatori ed i restanti tra le altre categorie di soci.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i consiglieri il Presidente ed il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di suo impedimento.

3. Il Consiglio Direttivo rinnova i propri membri ogni quattro anni.

4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. perseguire gli obiettivi indicati dall'Assemblea;
- b. indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie dell'attività associativa;
- c. gestire e diffondere a livello locale e nazionale l'immagine e la comunicazione associativa;
- d. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- e. determinare l'ammontare della quota associativa;
- f. provvedere in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; predisporre i regolamenti dell'Associazione;
- g. incaricare esperti e consulenti la cui attività sia ritenuta necessaria per il funzionamento e l'attività dell'Associazione.

5. La carica di consigliere è gratuita. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su convocazione del Presidente, con avviso scritto, telegramma

o mezzo fax, o posta elettronica, da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno. Nell'ipotesi di particolare urgenza il preavviso è ridotto a cinque giorni. La convocazione straordinaria può essere inoltre richiesta dalla metà più uno dei consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente almeno la metà più uno dei consiglieri ed adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. E' richiesta la presenza e la maggioranza dei due terzi dei componenti per la determinazione concernenti gli argomenti di cui alle lettere b, d, f, g, del quarto comma del presente articolo, nonché per le modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

8. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Art. 11

*del presidente*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, che entro un mese provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 12

*del comitato organizzatore*

1. Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Esecutivo (Organizzatore) al quale affidare i compiti di attuazione delle proprie determinazioni, disciplinandone composizione, funzionamento e collegamento con lo stesso Consiglio.

Art. 13

*del revisore*

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica dodici mesi. E' rieleggibile e può essere scelto in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione, iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

2. Al revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione. Deve redigere la relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14

*delle norme in materia di bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice civile, almeno una volta

all'anno, deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio.

2. A tale fine, l'Assemblea si dovrà riunire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, od entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

3. E' fatto obbligo per l'Associazione di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

4. L'esercizio amministrativo dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15

*dei consulenti*

1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici nei vari settori di attività. L'incarico è deliberato dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 16

*dello scioglimento e della liquidazione*

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

*dei regolamenti attuativi*

1. Il funzionamento dell'Associazione, per quanto non espressamente contemplato nella legge e nel presente Statuto, è disciplinato da appositi regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea.

Art. 18

*della compatibilità con le cariche dell'associazione*

1. Le cariche di Presidente e di consigliere sono incompatibili con l'incarico di Presidente, Direttore Generale, Commissario Straordinario e componente del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, primo comma del presente Statuto, nonché tutti gli incarichi che siano in conflitto di interessi con le attività e gli scopi dell'Associazione.

2. Qualora sopravvenga una situazione di incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne notizia tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni al Consiglio direttivo, che provvede agli adempimenti necessari alla sostituzione.

Letto,

confermato e sottoscritto.

F.to: Claudia Granati

F.to: Dottor Giuseppe Parazzini

- Notaio -



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

Milano, addì 14 (quattordici) Aprile 2016 (duemilasedici).-



*[Handwritten signature]*